Al Comune di Cappella Maggiore Ufficio Tributi p.zza Vittorio Veneto, 40 tel. 0438.932204 tributi@comune.cappellamaggiore.tv.it

Oggetto: compensazione IMU ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Cappella Maggiore\*.

Il sottoscri	tto/a									
									CAP	
ilin via/piaz	residente a				N° Tel.					
(event.) legale rappr. della società				1N 1ei cod. fisc.						
(event.) in qualità di erede di										
soggetto passivo IMU per i seguenti immobili (elencare tutti gli immobili posseduti, aggiungere										
fogli se necessario):										
1				DATI CATASTALI				RENDITA	NOTE	
INDIRIZZO		SEZ/ FGI			CAT.	CL.	CL. %	CATASTALE	(indicare abitaz. princ., uso gratuito, locazioni, etc.)	
			l	_						
dichiara di aver versato IMU in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo:										
□ duplica	azione di versame	ento								
	conteggio dell'im									
□ rendita provvisoria superiore alla definitiva										
□ altro										
e ner le se	guenti annualità	di impos	sta·							
c per le se	gueriti ariridanta	ai iiiipot	na.							
Anno	Codici tributo	Impo	Importo dovuto			Importo		sato	Differenza a credito	
					+					
							- , ,	i –		
						Т	otale			

Comunica di voler compensare il credito complessivo IMU di euro con le prossime rate dell'imposta (oppure).
Allega ogni documentazione utile al riguardo non in possesso dell'ufficio, e in particolare:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio)
<del></del>
Dichiara che □ la compensazione è totale
(oppure) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di euro venga rimborsato dall'Ufficio mediante accredito su c/c intestato a presso
codice IBAN (27 caratteri)
N. B. Nel caso di c/c intestato ad altro soggetto, allegare copia di documento di identità anche del correntista
Dichiara di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell'importo a credito da compensare e che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso.
E' a conoscenza della facoltà dell'ufficio di procedere a verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo, di recuperare l'imposta dovuta con apposito avviso di accertamento.
Si riserva di produrre, su richiesta dell'ufficio, idonea documentazione a comprova del credito.  Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente:  telefono fax e-mail
Eventuali osservazioni:
(luogo e data)
(firma)
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per il trattamento dei dati personali In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Cappella Maggiore, in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Nell'ambito del trattamento medesimo Lei, ricorrendone i requisiti, potrà esercitare i diritti di cui CAPO III "Diritti dell'interessato" del Regolamento UE 679/2016."  * Art. 8 del Regolamento di Disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Cappella Maggiore (Compensazioni) 1. L'imposta è di norma versata da ogni soggetto passivo che è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria in relazione agli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito riferite al medesimo contribuente purché inerenti lo stesso tributo. 3. Il contribuente, su specifica istanza, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del

ad anno d'imposta successivo, la compensazione tiene conto delle sanzioni ed interessi sulle somme a debito. Il Funzionario responsabile, sulla base

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal

contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Non si procede alla compensazione per importi pari o inferiori ad euro 12,00, quale importo fissato nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti

6. La compensazione è esclusa:

- per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione notificati;

della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

- per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento;
- per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.